

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.

Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via del Macello 30, 39100 Bolzano

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano n.

02491180218

Prodotto:

AgricolturaSicura 1821

TL117, versione 01/2020

tiroler

ATTENZIONE: qui vengono descritte le informazioni più importanti della Sua assicurazione. Può trovare le informazioni precontrattuali e contrattuali complete nella proposta di assicurazione, nella polizza assicurativa e nelle condizioni assicurative.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione incendio e coperture aggiuntive per l'agricoltura e per gli obblighi di risarcimento derivanti da responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Assicurazione incendio:** incendio, fulmine, esplosione e incendio doloso da terzi, fenomeni elettrici ed elettronici, eventi sociopolitici, scoppio, caduta di ascensori e montacarichi, morte di animali a causa di caduta e fulmine, spese accessorie

Inoltre è possibile assicurare:

- ✓ **Acqua condotta:** fuoriuscita di acqua condotta, spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo e da rottura alle tubature di acqua condotta, spese accessorie
- ✓ **Assicurazione eventi atmosferici:** tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/sassi, frane in roccia, spese accessorie
- ✓ **Assicurazione vetri e cristalli:** rottura di lastre tra l'altro a finestre, porte, lucernari, cabine doccia, specchi a parete, verande da giardino e vetrate di protezione antivento, finestre di tetto, impianti fotovoltaici e solari, spese accessorie
- ✓ **Assicurazione eventi naturali straordinari:** valanghe e onde d'urto da valanghe, colate detritiche, allagamento, alluvione e inondazione e ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie
- ✓ **Furto con scasso:** furto con scasso, rapina e ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti fino a EUR 5.000,-
- ✓ **Assicurazione responsabilità civile** (responsabilità civile agricola, responsabilità civile privata o responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni): obblighi risarcitori in seguito a danni a persone o a cose sulla base di responsabilità civile

Attenzione:

Le sopra indicate garanzie sono valide solo se concordate nella proposta assicurativa e nella polizza assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni generali assicurazione incendio e coperture aggiuntive

- * dolo
- * eventi bellici di ogni genere, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni
- * terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto con meteoriti
- * energia nucleare e radiazioni atomiche, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
- * danni indiretti di qualunque tipo

Esclusioni relative all'assicurazione incendio

- * danni a cose che, per l'uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo
- * danni a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato
- * danni da bruciature (fuoco senza fiamma)

Esclusioni relative all'assicurazione acqua condotta

- * danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche
- * danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi
- * danni da acque freatiche, allagamento, alluvione, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno

Esclusioni relative all'assicurazione eventi atmosferici

- * danni causati da valanghe o onde d'urto provocate da valanghe, mareggiate, allagamento, alluvione, inondazioni o colate detritiche
- * danni causati da acqua o dal relativo ristagno, come pure da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti
- * danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie
- * danni causati da cedimento del terreno
- * compromissione senza effetti sull'utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose
- * danni dovuti al fatto che, fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti
- * danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato
- * danni da acque freatiche
- * danni causati da acqua che penetra attraverso finestre e/o porte aperte, in posizione "drehkip" e non stagne
- * vetrate e vetrate in materie plastiche di ogni genere, come pure lucernari
- * cose mobili all'esterno ovvero trasportate

Esclusioni relative all'assicurazione vetri e cristalli

- * serre
- * danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti
- * danni a supporti e cornici
- * danni consequenziali
- * danni conseguenti ad inserimento, estrazione o trasporto di vetri
- * Danni per calo o variazione delle merci dovuta a fattori naturali

- * danni conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici

Esclusioni relative all'assicurazione eventi naturali straordinari

- * danni da acque freatiche, da infiltrazioni e da disgelo
- * danni per masse di neve cadute dai tetti
- * danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati
- * danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo
- * danni dovuti al fatto che i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti
- * danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato

Esclusioni relative all'assicurazione furto con scasso

- * Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso o una rapina
- * Dolo del contraente o dei suoi rappresentanti
- * Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l'abitazione con il contraente
- * Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false
- * Danni dovuti a una rapina durante il trasporto (rapina di portavalori)
- * Danni per lucro cessante e danni indiretti

Esclusioni relative all'assicurazione merci in refrigerazione

- * Disordini interni, sciopero, azioni di persone in sciopero o in serrata che s'introducono all'interno del terreno aziendale o vi rimangono illecitamente
- * Errori e vizi presenti alla stipula dell'assicurazione che erano – o avrebbero dovuto essere – noti al contraente, o alle persone responsabili della gestione aziendale con mansioni direttive
- * Danni come conseguenza della normale usura degli impianti di refrigerazione e in seguito a segni d'invecchiamento, corrosione, ruggine o altri depositi
- * Danni per trattamento preliminare o confezionamento della merce inappropriato o affetto da vizi e per condizioni della merce non perfette al momento dello stoccaggio, per congelamento inappropriato, per stoccaggio inadeguato

- * Danni per messa in servizio precoce dell'impianto di refrigerazione successivamente a un danno, prima che sia concluso il ripristino definitivo dello stesso e prima che sia garantito un regolare esercizio
- * Allagamento, alluvione e inondazioni

Esclusioni relative all'assicurazione responsabilità civile

- * Danni da dolo
- * Pretese relative a garanzia per vizi
- * Pretese che superano l'entità dell'obbligo di risarcimento stabilito per legge
- * Prestazioni d'indennizzo per l'adempimento di contratti
- * Obblighi risarcitori per danni collegati ad effetti dell'energia atomica, cambiamenti genetici, campi elettronici e amianto
- * Obblighi di risarcimento derivanti da circolazione di veicoli a motore
- * Obblighi di risarcimento derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili, apparecchi aerei, veicoli speciali a motore
- * Danni causati al contraente stesso e familiari
- * Danni causati ai soci del contraente e ai loro familiari
- * Danni causati alle società nelle quali il contraente o i suoi familiari detengono partecipazioni e alle società che appartengono al medesimo gruppo del contraente
- * Eventi bellici di ogni genere, guerre civili, disordini interni, atti terroristici e simili
- * Danni a cose prese in locazione, in affitto o in leasing o in custodia
- * Danni a cose prese in comodato
- * Danni a cose mobili o immobili oggetto di uso, trasporto, lavorazione o altra attività
- * Danni conseguenti a violazioni del diritto della personalità o al nome
- * Danni derivanti da ostilità, vessazioni, molestie, trattamento iniquo o altre forme discriminatorie
- * Danni connessi a lavori o cose prodotti o forniti dal contraente (o da terzi su suo incarico o per suo conto), la cui causa è da ravvisarsi nella produzione o nella fornitura

Attenzione:

Sono presenti ulteriori esclusioni per i rischi assicurati, descritte nelle condizioni d'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo concordato in polizza.
- ! Se le cose assicurate hanno un valore inferiore a quello indicato in polizza, il danno è risarcito proporzionalmente.
- ! Se vengono concordate delle franchigie, queste vengono sottratte dalla somma indennizzata.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per l'assicurazione incendio, le coperture aggiuntive e per la responsabilità civile per la proprietà di fabbricati e terreni l'assicurazione è valida in Italia.
- ✓ Per la responsabilità agricola l'assicurazione è valida in Europa in senso geografico.
- ✓ Per la responsabilità civile privata l'assicurazione è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Fornire informazioni veritiere e complete riguardo al rischio assicurato prima della conclusione del contratto e durante la durata dello stesso.
- Qualsiasi aumento o diminuzione del rischio assicurato deve essere comunicato per iscritto. Dopo la conclusione del contratto, nessun aumento del rischio può essere effettuato senza il consenso dell'assicuratore.
- L'esistenza o la successiva conclusione di un'altra assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata per iscritto.
- Il premio deve essere pagato entro il termine stabilito.
- Il sinistro deve essere denunciato entro tre giorni dalla data in cui si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Quando: il primo premio di polizza viene pagato al momento della consegna della polizza e i premi successivi secondo le scadenze concordate: annualmente, semestralmente o trimestralmente.

Come: il premio può essere pagato all'intermediario o direttamente alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tramite mandato SEPA, bonifico bancario o altri metodi di pagamento consentiti e concordati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio: se non altrimenti concordato l'assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.

Fine: se la durata del contratto è inferiore ad un anno, la copertura assicurativa termina alla scadenza concordata senza bisogno di una disdetta. Se la durata del contratto è di un anno o maggiore di un anno, la copertura assicurativa si rinnova automaticamente per un ulteriore anno, finché il contratto non viene disdetta da una delle parti.



Come posso disdire la polizza?

Entrambe le parti contrattuali possono disdire la polizza inviando una raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC entro 30 giorni prima della scadenza.

Si può recedere dalla polizza per altri motivi, come ad esempio in caso di sinistro.